

RESOCONTO STENOGRAFICO

618.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 12 MARZO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione	53967	PERUGINI PASQUALE (DC), Relatore per la	
		<i>V Commissione</i>	53975
Disegno di legge (Discussione):		SOSPIRI NINO (MSI-DN)	53992
Conversione in legge del decreto-		TESSARI ALESSANDRO (PR) . . .	53983, 53984, 53986
legge 25 febbraio 1987, n. 48, re-			
cante fiscalizzazione degli oneri so-		Proposte di legge:	
ciali, proroga degli sgravi contribu-		(Annunzio)	53967
tivi nel Mezzogiorno ed interventi		Corte costituzionale:	
per settori in crisi (4485).		(Annunzio di sentenze)	53967
PRESIDENTE	53970, 53975, 53976, 53979, 53983, 53986, 53992, 53995	Sull'ordine dei lavori:	
BIANCHI FORTUNATO (DC), Relatore per		PRESIDENTE	53995
<i>la XIII Commissione</i>	53971, 53975, 53984	Votazione per schede per la elezione di	
FERRARI MARTE (PSI)	53976, 53979, 53984	tre Segretari di Presidenza:	
MEZZAPESA PIETRO, Sottosegretario di		PRESIDENTE	53970, 53975, 53980
<i>Stato per il lavoro e la previdenza</i>			
<i>sociale</i>	53976		
PALLANTI NOVELLO (PCI)	53986, 53992		

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1987

La seduta comincia alle 10.

PIETRO ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 20 febbraio 1987.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Ciaffi è in missione per incarico del suo ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 11 marzo 1987 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MARTINAZZOLI e ANGELINI PIERO: «Norme sulla definizione e razionalizzazione di procedimenti amministrativi per la tutela preventiva dell'ambiente» (4512);

LAGORIO ed altri: «Istituzione di un parco nazionale della pace a Sant'Anna di Stazzema» (4513);

TANCREDI: «Adeguamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso» (4514);

POLI BORTONE ed altri: «Norme per il passaggio di presidenza nella scuola secondaria di secondo grado» (4515);

BELLOCCHIO ed altri: «Misure urgenti per l'adeguamento e l'ammodernamento dei mezzi e dei servizi tecnologici della Guardia di finanza» (4516);

ZAMPIERI: «Estensione al tempio sacratio di Terranegra (Padova) con il museo dell'ex internato, delle norme e delle provvidenze per i cimiteri di guerra di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204» (4517);

FALCIER: «Interpretazione autentica della legge 3 maggio 1966, n. 261, concernente la facoltà a rogare atti dei consorzi da parte dei segretari consorziali e dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, in ordine alla facoltà delle comunità montane ad esigere i diritti di segreteria» (4518);

MEMMI: «Nuove norme sulla cittadinanza» (4519);

CARLOTTO: «Norme per la corresponsione ai segretari delle comunità montane della quota parte dei diritti di segreteria riscossi» (4520).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettere in data 19 gennaio 1987 copia

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1987

delle sentenze nn. 2, 3, 4, 5 e 6, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (tutela delle cose d'interesse artistico o storico) e dell'articolo 116, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (ora articolo 301, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43) nella parte in cui prevedono la confisca di opere tutelate ai sensi della legge n. 1089 del 1939 che siano state oggetto di esportazione abusiva, anche quando risultino di proprietà di un terzo che non sia autore del reato e non ne abbia tratto in alcun modo profitto» (doc. VII, n. 527);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4362;

l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4160 (trasferimento in proprietà all'ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Siotto Giuseppe fu Luigi, in comune di Illorai) per la parte in cui dispone esproprio nei confronti di soggetto non proprietario di terreni espropriati, ed incide nella proprietà di altro soggetto non sottoponibile ad esproprio» (doc. VII, n. 528);

«l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2768 (trasferimento in proprietà all'ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Campani Fernanda fu Luigi, maritata Bassi, in comune di Volterra), 27 dicembre 1952, n. 3929, 21 giugno 1955» (doc. VII, n. 529);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai coniugi separati consensualmente» (doc. VII, n. 530);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 202, comma primo, del codice civile, nella parte in cui non prevede la separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la separazione personale sia stata pronunciata senza che sia addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi» (doc. VII, n. 531).

A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale ha altresì trasmesso con lettere in data 22 gennaio 1987 copia delle sentenze nn. 12, 13 e 14, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

«l'illegittimità costituzionale degli articoli 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (conversione con modificazioni del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 concernente provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravi di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato) e 1 della legge 4 agosto 1971, n. 589 (conversione con modificazioni del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429 concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno) nella parte in cui consentono l'applicabilità degli sgravi contributivi ivi previsti anche alle aziende che, operando a ciclo stagionale, nel nuovo ciclo produttivo non abbiano effettivamente aumentato il numero dei lavoratori rispetto a quelli occupati nel ciclo precedente;

non fondata la questione di illegittimità costituzionale degli articoli 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni in legge 25 ottobre 1968, n. 1089; 1 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 1971, n. 589; 22, ultimo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183; 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; 1, terzo comma del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito con modificazioni in legge 29 aprile 1981, n. 163; 23 e 25

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1987

della legge 16 aprile 1973, n. 171» (doc. VII, n. 534);

«l'illegittimità costituzionale della legge della regione Lombardia approvata il 27 marzo 1985 e riapprovata il 29 ottobre 1985 (recante disposizioni per il rifinanziamento dell'articolo 10 della legge regionale 3 marzo 1980, n. 22)» (doc. VII, n. 535);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 147, ottavo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 (testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), nella parte in cui esclude dal calcolo dell'indennizzo i miglioramenti eseguiti sul fondo espropriato dalla data di costituzione del consorzio per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, anziché da quella di pubblicazione del piano regolatore del consorzio stesso» (doc. VII, n. 536).

A norma dell'articolo 33, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettere in data 3 febbraio 1987 copia delle sentenze nn. 25, 26, 27, 28 e 29, depositate in pari data in cancelleria con le quali la Corte ha dichiarato:

«Ammissibili le richieste di referendum:

per l'abrogazione dell'articolo unico, commi dal primo al dodicesimo, della legge 10 gennaio 1983, n. 8 (norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi);

per l'abrogazione del citato articolo unico, tredicesimo comma, della legge n. 8 del 1983;

per l'abrogazione dell'articolo unico, comma primo, lettera b), della legge 18 dicembre 1973, n. 856 (modifica all'articolo 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'ente nazionale per l'energia elet-

trica); richieste dichiarate legittime, con ordinanze del 15 dicembre 1986, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione» (doc. VII n. 540);

«Ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, dichiarata legittima, con ordinanza del 15 dicembre 1986, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione» (doc. VII n. 541);

«Ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dei primi otto articoli della legge 10 maggio 1978, n. 170 (nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20)» (doc. VII n. 542);

«Inammissibile:

a) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 842 del codice civile;

b) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia);

entrambe dichiarate legittime con ordinanze in data 13 dicembre 1986 dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione» (doc. VII n. 543);

«Respinge la richiesta di referendum abrogativo degli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (norme sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), dichiarata legittima con ordinanza del 13 dicembre 1986 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione» (doc. VII n. 544).

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria il 19 gennaio 1987 le

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1987

sentenze nn. 7 e 8, con le quali la Corte ha dichiarato:

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 589 del codice penale» (doc. VII n. 532);

«inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 250, commi terzo e quarto, del codice civile» (doc. VII n. 533).

La Corte costituzionale ha infine depositato in cancelleria il 22 gennaio 1987 le sentenze nn. 15, 16 e 17, con le quali la Corte ha dichiarato:

«cessata la materia del contendere in ordine al ricorso relativo alla legge della provincia autonoma di Bolzano, approvata il 14 luglio 1977 e riapprovata il 4 luglio 1978, recante autorizzazione all'esercizio della professione di ostetrica con titolo conseguito all'estero» (doc. VII n. 537);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (disposizioni in materia di ricorrenze festive), modificato dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90» (doc. VII n. 538);

«non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro), 15, ultimo comma, e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento)» (doc. VII n. 539).

Ai sensi del primo comma dell'articolo 108 del regolamento le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni, competenti per materia: alla IV (doc. VII, nn. 530, 531, 532 e 533), alla IX (doc. VII, nn. 528, 529 e 536), alla XIII (doc. VII, nn. 534, 538 e 539), alla I e alla IV (doc. VII, nn. 541, 542 e 544), alla I e alla V (doc. VII, n. 535), alla I e alla VIII (doc. VII, n. 537), alla I e alla XI (doc. VII, n. 543), alla I e alla XII (doc. VII, n. 540) e alla IV e

alla VIII (doc. VII, n. 527), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

Votazione per l'elezione di tre Segretari di Presidenza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: **Votazione per la elezione di tre Segretari di Presidenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 del regolamento, introdotti dall'Assemblea nella seduta del 21 gennaio 1987.**

Ricordo che ciascun deputato può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo.

Risultano eletti i deputati che, essendo iscritti ai gruppi parlamentari radicale, di democrazia proletaria e misto, ottengono il maggior numero di voti.

Non è ammessa l'elezione di più di un Segretario per ciascuno di tali gruppi.

Estraggo a sorte i nomi dei dodici componenti la Commissione di scrutinio.

(Segue il sorteggio).

Comunico che la commissione di scrutinio risulta composta dagli onorevoli Tortorella, Ricciuti, Balestracci, Salatiello, Agostinacchio, Cattanei, Quietì, Pazzaglia, Costi, Bruzzani, Calvanese e De Carli.

L'onorevole Spini, il cui nome era stato estratto per primo, è stato sostituito a causa dei suoi impegni di Governo.

Indico la votazione per schede, avvertendo che le urne rimangono aperte e si passerà nel frattempo al successivo punto all'ordine del giorno, recante la discussione del disegno di legge di conversione n. 4485.

(Segue la votazione).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi (4485).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi.

Ricordo che nella seduta del 4 marzo 1987 la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 48 del 1987, di cui al disegno di legge di conversione n. 4485.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta del 10 marzo 1987 le Commissioni riunite V (Bilancio) e XIII (Lavoro) sono state autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la XIII Commissione, onorevole Bianchi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore per la XIII Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il disegno di legge n. 4485 reca la conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, che il Governo ha approntato a seguito del messaggio con il quale il Presidente della Repubblica ha richiesto alle Camere una nuova deliberazione nei riguardi del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 882, essendo nel frattempo decorso il termine utile per la conversione di quel decreto-legge.

Con il decreto-legge n. 48 al nostro esame si ripropone in buona misura il testo del precedente decreto n. 882 del 1986, si recepiscono quasi tutti gli emendamenti all'epoca approvati dal Parlamento, si tiene conto delle considerazioni del Presidente della Repubblica, stralciando le norme prive di copertura, e si propone infine una nuova stesura delle norme sul sistema sanzionatorio e sul condono.

L'approfondito dibattito svoltosi recentemente in questa sede mi esime dal fare una dettagliata relazione. Mi limito a ricordare che il decreto-legge contiene una

prima razionalizzazione in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, la proroga dell'efficacia di varie altre disposizioni in materia previdenziale, la proroga degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, la proroga dei prepensionamenti per i dipendenti delle aziende in crisi.

Con il primo comma dell'articolo 1 si è prorogato fino al 31 dicembre il precedente regime di fiscalizzazione. Con i successivi commi, poi, vengono fissate nuove misure di fiscalizzazione da applicare sulle contribuzioni dovute dal 1° gennaio 1987, che lasciano invariata la platea dei datori di lavoro beneficiari, ma modificano la misura del beneficio, secondo importi in cifra fissa e non più percentuale del beneficio, secondo importi in cifra fissa e non più in percentuale ed uguali per tutti i dipendenti occupati, siano essi di sesso maschile o femminile.

È da segnalare, a questo proposito, l'accoglimento da parte del Governo della modifica da noi introdotta nel precedente decreto, onorevoli colleghi, relativamente al settore agricolo, con i commi 3 e 4 dell'articolo 1, venendo incontro alle esigenze del settore.

Ribadisco anche in questa occasione che la trasformazione della fiscalizzazione, la riduzione in percentuale, la riduzione in quota capitaria esigono alcune specifiche considerazioni. In particolare, è da mettere in rilievo che nella trasformazione si sono penalizzati certi settori, come ad esempio quello del commercio, ove è alta la presenza di personale femminile. Per mantenere l'attuale rapporto tra il settore industriale e quello commerciale si sarebbe dovuto prevedere per quest'ultimo, a mio parere, uno sgravio maggiore rispetto alle 43 mila lire previste dal decreto. Continua inoltre a restare fuori il settore socio-assistenziale, le cui quote contributive sono uguali a quelle dei settori produttivi ad alto rendimento, mentre vi operano istituzioni senza fini di lucro, che hanno invece fini di utilità sociale.

Circa altri settori (organismi cooperativi, edilizia), il Governo non ha ritenuto di dover accettare le norme inserite nel

dibattito parlamentare sul precedente decreto-legge, non reperendo la copertura finanziaria, così come sollecitato dal messaggio del Presidente della Repubblica. Credo che tutti — Parlamento e Governo — dovremmo tornarci sopra, anche ricercando criteri più restrittivi che meglio individuino le condizioni cui subordinare la fiscalizzazione.

Riprendendo gli interventi di alcuni colleghi, debbo lamentare la mancanza di una più incisiva volontà riformatrice volta a sostituire la fiscalizzazione, sia pure parzialmente, con la soppressione graduale degli oneri impropri. Basta ricordare ancora i contributi dello 0,10 per cento per gli asili nido o dello 0,15 per cento per l'ex ENAOLI ovvero i residui dell'assicurazione contro la tubercolosi, il cui contributo in parte dovrebbe essere fiscalizzato e in parte, relativamente al finanziamento delle indennità economiche, dovrebbe confluire nella normale contribuzione di malattia. Ne deriverebbero una maggiore chiarezza contributiva ed una semplificazione degli adempimenti delle aziende e degli enti previdenziali preposti, anche nei confronti dello Stato.

Un accenno di razionalizzazione — lo ribadiamo — viene realizzato in materia di prepensionamento, che l'articolo 4 del decreto-legge proroga al 31 dicembre 1987 e che, quale strumento divenuto indispensabile per correggere le varie situazioni di crisi aziendale, opportunamente viene esteso alle aziende commerciali che occupano più di mille dipendenti, nonché alle aziende del settore dell'alluminio, alle quali si applicano le norme previste per la siderurgia, anche se prorogate al 31 dicembre 1987.

L'articolo 5 del decreto-legge dispone la proroga di alcuni termini in scadenza, sia in materia di contribuzione previdenziale dovuta all'INAIL, allo SCAU e, soprattutto, all'INPS, sia in materia di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria nelle aree meridionali. Considera inoltre le imprese industriali operanti in Sardegna come appaltatrici del gruppo SIR.

Riguardo quest'ultimo aspetto, oggetto del messaggio del Capo dello Stato, mi sembra che il Governo non abbia proceduto alla necessaria copertura finanziaria. Prego quindi il Governo stesso di fornire le più soddisfacenti precisazioni oppure di presentare il relativo emendamento di copertura; altrimenti noi stessi, onorevoli colleghi dovremmo ritornare all'originaria norma del decreto-legge n. 882, destinata ai lavoratori già dipendenti dalle imprese metalmeccaniche delle sole aree industriali di Porto Torres e Assemini anziché dalle imprese delle aree industriali di tutta la Sardegna.

Circa le proroghe, riteniamo opportuno evidenziare che viene prorogato (ed abbiamo fiducia — lo ribadiamo ancora — che questo possa essere l'ultimo rinvio)...

ALESSANDRO TESSARI. Cosa ci fa supporre che sia l'ultimo?

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore per la XIII Commissione*. Bisogna avere fiducia a questo mondo!

ALESSANDRO TESSARI. È il diciannovesimo...!

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore per la XIII Commissione*. Bisogna avere fiducia, collega Tessari: io ho fiducia, e perciò ribadisco il mio auspicio affinché dal 1° gennaio 1988 possa operare la riforma e quindi essere applicato il contributo percentuale dovuto dai commercianti e dagli artigiani.

La proroga si rivela dunque necessaria: e correttamente il Governo ha condiviso, in proposito, la nostra precisazione, secondo cui il reddito imponibile di impresa da assoggettare a contributo deve essere quello relativo all'attività per la quale si ha titolo per l'iscrizione nei rispettivi elenchi. Si evita così che il vasto e costosissimo contenzioso in atto sia mantenuto, ed anzi tenda ad ampliarsi, in seguito alla notevole mole di rettifiche recentemente inviate dall'INPS, sulla base dei controlli incrociati con i dati fiscali. Al riguardo, desidero sottolineare la corret-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1987

tezza sostanziale di tale interpretazione autentica. Anche i lavoratori autonomi, infatti, debbono contribuire solo con il reddito da lavoro (come gli stessi lavoratori dipendenti) alla gestione previdenziale; mentre per la gestione sanitaria l'interpretazione in parola vale solo fino al 31 dicembre 1985: successivamente, si applicherà l'articolo 31 della legge finanziaria 1986, con conseguente assoggettamento a contribuzione di ogni reddito, come avviene per tutti i cittadini. Una siffatta estensione del concetto di reddito imponibile, ai fini del contributo di sanità, opera soltanto — lo ripeto — dal 1° gennaio 1986. Fino a tale data il reddito da considerare è solo quello relativo all'attività di lavoro dipendente, autonomo o connesso alla libera professione, al di là di letture della norma che sarebbero senza dubbio estensive. Con riferimento ai contributi dovuti alla gestione previdenziale, invece, l'interpretazione autentica di cui qui si tratta ha valore permanente: sono certo che, su tale interpretazione, voi converrete.

Per quanto riguarda la norma relativa al massimale giornaliero di 120 mila lire, introdotto in relazione ai contributi in materia di assicurazione di malattia e di maternità dei lavoratori dello spettacolo, debbo dire che la norma, così come è stata confermata, senza alcun rilievo da parte del Presidente della Repubblica, dispone la fissazione di tale specifica misura in ordine alle contribuzioni ed alle prestazioni di cui trattasi, erogate a carico dell'INPS: mentre, per la stessa categoria, la contribuzione per il servizio sanitario nazionale resta dovuta sull'intera retribuzione effettiva, e nei limiti dei massimali annui previsti dall'articolo 31 della legge finanziaria 1986. Tale disparità provoca, onorevoli colleghi, gravi problemi operativi alle imprese ed all'INPS, e perciò ritengo sia opportuno ricercare eventuali diverse soluzioni.

Dovremmo pure riflettere sulla normativa riguardante i trattamenti di famiglia, di cui il comma 16 dell'articolo 5 del decreto-legge prevede una più favorevole disciplina, relativamente alla perdita del

diritto all'assegno per il primo figlio e per i genitori a carico. Ricordo, in particolare, che in proposito avevamo individuato una opportuna soluzione, introducendo nel testo del decreto-legge n. 882 (non convertito in legge) un emendamento che il Governo non ha ora ritenuto di recepire, nonostante non fosse stato oggetto di rilievi da parte del Presidente della Repubblica.

Come è noto, senatore Mezzapesa, attualmente gli assegni familiari e le maggiorazioni sono erogate per l'intero anno solare, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre, con riferimento al reddito complessivo familiare percepito nell'anno precente. Poiché tuttavia questo è generalmente noto solo con la presentazione della dichiarazione reddituale del 31 maggio, ne deriva un farraginoso sistema di conguagli continui, dal momento che i trattamenti dei primi sei mesi dell'anno sono erogati o negati in via provvisoria, con verifica della situazione nel mese di giugno e conguagli attivi o passivi nei successivi sei mesi. Intuibile, dunque, il danno che deriva per i lavoratori, le aziende e l'INPS; danno spesso non più riparabile in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Non ha quindi senso, in una materia come questa, procedere a stime sugli oneri finanziari, non potendosi calcolare il danno economico che deriva dall'attuale sistema, per somme non più recuperabili o per costi in termini di persone e mezzi preposti alla operazione amministrativa di conguaglio. Del tutto aleatorie sono anche le previsioni di maggiori o minori uscite in relazione allo slittamento di sei mesi del periodo di riferimento degli assegni relativi al secondo semestre.

Credo, quindi, che dovremmo confermare il testo precedentemente da noi approvato, onorevoli colleghi. Fermo restando che il reddito si riferisce all'anno precedente, il periodo di validità degli assegni deve andare dal successivo 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente. In tal modo l'attribuzione o la non attribuzione dei trattamenti famigliari sarà definitiva

e non soggetta a successivi, costosi ed incerti conguagli.

Mi si consenta ancora, onorevoli colleghi, nella mia responsabilità di relatore per la XIII Commissione, di affermare che sento anche il dovere di evidenziare la non sufficiente ponderazione che è stata riservata al quadro relativo alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Confermando il differimento dell'adeguamento dei premi al 1° gennaio 1988, non si è ritenuto opportuno recepire un emendamento approvato dal Parlamento per introdurre nuovamente l'adeguamento annuale delle rendite, non recuperandone la copertura, come sollecitato dal Presidente della Repubblica.

Osservo soltanto che, a seguito del rifiuto di adottare la copertura attraverso altre forme, quale ad esempio l'autonomia della gestione assicurativa della tesoreria unica, si era ritenuto opportuno fissare una decorrenza, al 1° luglio 1987, che espletasse eventualmente — dico eventualmente — i propri effetti, ricorrendone le condizioni, solo a far tempo dal 1° luglio 1988 e perciò in epoca in cui, a seguito dell'avvenuto — lo ritengo infatti improrogabile, anche per lo stato finanziario della gestione — adeguamento dei premi, si offrirà largamente la copertura.

Di fronte ad una spesa di 200 miliardi circa, infatti, è prevista una maggiore entrata, con l'adeguamento dei premi, di 800-900 miliardi.

Ritengo perciò utile, se possibile, un confronto aperto con il Governo, atto a ricercare una possibile equa soluzione di questo delicato problema, che provoca profondo disagio ai mutilati ed invalidi del lavoro e apprensione sul futuro della stessa assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Volgendo alla fine della mia relazione, desidero svolgere alcune considerazioni sulle modifiche del sistema sanzionatorio.

Ricordo ai colleghi che, in sede di conversione del decreto-legge n. 882, ci eravamo fatti carico del problema scaturito

da norme (la legge n. 11 del 1986) eccessivamente rigide, basate su una indiscriminata automaticità e su una proporzionalità inversa, rapportata ai giorni di ritardo, per cui dal ritardo di un solo giorno scaturiva un tasso di interesse maggiore che dal ritardo di un anno. Non, quindi, lo smodato desiderio di favorire l'evasione, ma una seria e consapevole attenzione alla politica contributiva e la volontà di favorire l'emergere dei crediti sommersi aveva guidato la nostra azione politica e parlamentare, ed il Governo ha di fatto convenuto sulla nostra tesi nonostante i dissensi manifestati clamorosamente al Senato. Ma l'articolo 1-bis era stato, qui alla Camera approvato pressoché all'unanimità: prova ne è l'attuale testo dell'articolo 3, che riprende l'ipotesi di inadempienza da noi formulata, sposando i nostri concetti della spontaneità, dell'omissione, dell'evasione, del collegamento a mancate o infedeli registrazioni su documenti e denunce obbligatorie. La differenza è sulla fonte dell'applicazione delle sanzioni.

Noi ritenevamo (ma non credo siano intervenuti fatti che ci possono aver fatto cambiare opinione) che dovessero essere gli stessi enti previdenziali a stabilire con delibera di carattere generale le modalità di applicazione dei criteri fissati per legge, che queste delibere dovessero essere approvate dal Ministero del lavoro, che l'applicazione, a questo punto rigidamente delimitata, della sanzione ai singoli casi dovesse essere effettuata dagli stessi uffici con provvedimento definitivo.

Il testo che ci presenta il Governo nega invece questo potere che gli enti hanno sin dalla loro costituzione e che la Corte costituzionale, con sentenza n. 76 del 1966, e la Corte di cassazione hanno sempre confermato e logicamente e giuridicamente motivato. Inoltre il testo indica i casi in cui le somme aggiuntive devono essere maggiorate (evasione) o diminuite (autodenunce, casi controversi) rispetto allo *standard* fissato, così come avevamo fatto anche noi in misura collegata al tasso degli interessi di dilazione.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1987

Credo che dovremo approfondire le motivazioni di questo atteggiamento di sfiducia nei confronti degli enti pubblici che amministrano quasi un quarto del prodotto interno nazionale e che dovremo meglio definire le ipotesi considerate, così come un'attenta rilettura di alcuni conti merita la parte relativa al condono.

Infatti, ritengo sia opportuno fissare un termine più breve (il 20 novembre mi sembra troppo ampio) in modo da non procrastinare il materiale introito di forti somme di denaro e nello stesso tempo in modo da ridurre l'importo delle somme aggiunte ...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ricordo anche a lei che il tempo a sua disposizione sta per scadere.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore per la XIII Commissione*. Ancora soltanto due minuti, signor Presidente.

... per i soggetti debitori; termine non ingiusto nei confronti di chi ha già provveduto al versamento dei contributi, ma tale da stimolare l'interesse alla autodenuncia e alla regolarizzazione di posizioni pregresse.

Non sarà inutile ricordare che tutte le precedenti operazioni di condono, proposte dallo stesso Governo (che tanto aveva criticato la posizione assunta dal Parlamento con l'introduzione dell'articolo 1-bis, peraltro non criticato nel messaggio del Capo dello Stato), erano state effettuate a costo zero per le aziende.

In questo senso penso che dovremmo riesaminare il decreto-legge ora in discussione e credo che con l'apporto costruttivo di tutte le parti politiche (così come avvenne nella precedente fase, relativa al decreto-legge n. 882) potremmo tempestivamente, apportando le necessarie modifiche, giungere alla sua conversione in legge.

Onorevoli colleghi, il provvedimento merita la vostra approvazione e, se ulteriormente perfezionato, sarà strumento validissimo per i riflessi che avrà sulla realtà socio-economica del nostro paese (*Applausi*).

Chiusura della votazione per schede per l'elezione di tre Segretari di Presidenza.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per schede per l'elezione di tre Segretari di Presidenza, e invito gli scrutatori a procedere, nell'apposita sala, alle operazioni di scrutinio.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Bianchi, immagino che lei abbia svolto la relazione tanto per la V, quanto per la XIII Commissione.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore per la XIII Commissione*. Veramente, Presidente, io ho parlato soltanto per la XIII Commissione.

PRESIDENTE. Do allora la parola a lei, onorevole Perugini, visto che prima non era in aula.

PASQUALE PERUGINI, *Relatore per la V Commissione*. Veramente ero in aula, signor Presidente. Ho chiesto che parlasse il collega Bianchi, che è componente e relatore della Commissione lavoro, perché il merito del problema trattato riguarda proprio la competenza di tale Commissione.

Dovendo prendere la parola, dico che devo aggiungere ben poco alle valutazioni ed ai richiami che sono stati formulati dal collega Bianchi.

Concordo nel rilevare che questo nuovo decreto-legge mette in evidenza le modifiche introdotte nel corso del dibattito parlamentare in occasione dell'esame del precedente decreto-legge. Il provvedimento in discussione introduce alcuni importanti benefici per le imprese agricole, come pure la proroga degli sgravi dei contributi al Mezzogiorno.

Il provvedimento, in merito al quale il collega Bianchi ha offerto delle valutazioni specifiche, merita di essere rapidamente approvato. Sarà necessario impe-

gnarsi perchè vengano introdotte tutte le opportune modifiche, compatibilmente con le esigenze di copertura finanziaria, in vista di una organica revisione di tutta la disciplina che riguarda la fiscalizzazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

PIETRO MEZZAPESA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Mi riservo di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Marte Ferrari. Ne ha facoltà.

MARTE FERRARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, con la conversione in legge del decreto-legge al nostro esame sarà finalmente possibile consolidare una disciplina che per lunghissimo tempo ha avuto carattere di precarietà, dando un assetto stabile alla fiscalizzazione, in modo da venire incontro ai problemi dei settori in crisi, soprattutto per quanto riguarda il Mezzogiorno.

Questa normativa è stata alla nostra attenzione in molte occasioni. Le realtà sociali del nostro paese, i lavoratori, gli enti più specificamente interessati — in particolare l'INPS e l'INAIL — si sono più volte trovati di fronte a varie modificazioni, così che appariva spesso complessa e difficile la valutazione del diritto e la scelta del modo di procedere per l'attuazione delle diverse norme di legge. Di qui l'urgenza di un provvedimento più organico e duraturo.

Il collega Tessari per l'ennesima volta ha mosso obiezioni al riguardo, ma noi abbiamo sollecitato in materia una risposta puntuale del Governo, e del ministro del lavoro in particolare.

All'inizio del mio intervento non posso esimermi dal ripetere alcune puntualizzazioni già formulate in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 dicembre 1986,

n. 882, che ha visto un ampio confronto tra le posizioni assunte nei due rami del Parlamento, e che è stato successivamente rinviato alle Camere da parte del Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, in quanto alcune sue disposizioni sarebbero prive di copertura finanziaria.

A mio parere, il problema non è stato analizzato nei minimi particolari, perchè la stessa revisione dei premi relativamente al settore infortunistico, le cui rendite a partire dal 1° gennaio 1988 avrebbero dovuto essere adeguate con cadenza annuale, avrebbe potuto far riconsiderare la decisione concernente la mancata copertura finanziaria del provvedimento che il Governo è stato costretto a riprodurre.

In sostanza, avendo il Governo proposto di rinviare la applicazione di tale revisione, ed avendo il Parlamento concordato su tale proposta, dal 1° gennaio 1988 le entrate dell'INAIL sarebbero certamente state più elevate; inoltre, la previsione dell'adeguamento a date predeterminate dei premi avrebbe potuto consentire di far fronte ad altre esigenze di carattere finanziario.

Pertanto, la copertura finanziaria del decreto-legge n. 882 del 1986 era determinata da una esplicita decisione del Governo, che il Parlamento ha confermato con un proprio voto. Se invece qualcuno fin dall'inizio avesse avuto l'intenzione di non rispettare la data fissata in quel provvedimento, il problema avrebbe cambiato aspetto, sarebbe diventato di natura politica, ma comunque avrebbe potuto essere risolto in sede di discussione della legge finanziaria per il 1988, con l'inserimento di uno stanziamento destinato a prevedere una apposita copertura finanziaria.

Non accenno ad altre questioni del passato, se non per puntualizzare che forse su di esse hanno inciso anche altre valutazioni.

Oggi noi siamo qui ad esprimerci sul contenuto del decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, che presenta di nuovo analoghi problemi, senza per altro tener conto — a mio avviso — (mi riferisco alla

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1987

prima parte del provvedimento) di un problema di grande importanza, quale appunto mi ero permesso di sollevare già in Commissione e che ora ripropongo all'attenzione del Governo, dei relatori, di tutti i colleghi, nella speranza che si possa in questa sede giungere ad una diversa valutazione.

Intendo riferirmi al fatto che all'articolo 1, per quanto riguarda la fiscalizzazione in tutti i settori, si dovrebbe prevedere un diverso rapporto di contribuzione per i dipendenti femminili, visto che costantemente in questa Assemblea (e anche nelle commissioni per le pari opportunità istituite sia presso il Ministero del lavoro sia presso la Presidenza del Consiglio) si dedica una grande attenzione alla necessità di garantire rapporti occupazionali e professionali sempre più corrispondenti alle esigenze di equità nei confronti di quella gran parte della popolazione attiva rappresentata dalle donne.

Se le cose rimarranno come sono, fino al 31 dicembre 1987 si avrà una fiscalizzazione differenziata per il personale femminile e per quello maschile. Dopo le cose cambieranno e si è detto che la omogeneizzazione è dovuta a quello che è l'andamento della politica economica europea. Rimane però il fatto che in tutti i settori molte sono le imprese che occupano quote rilevanti di personale femminile, soprattutto nel campo tessile, dell'abbigliamento e chimico. Per di più la tecnologia e la nuova organizzazione hanno reso meno pesanti tanti lavori e quindi l'occupazione femminile è destinata ad aumentare. Ma anche se così non fosse, la quota da essa rappresentata è comunque sempre molto alta.

Ebbene, a partire dal 1° gennaio 1988 le imprese si troveranno a dovere sopportare un aumento di contribuzione per i dipendenti-donne, a seguito della diminuzione della relativa quota di fiscalizzazione, senza però avere ancora alle spalle nuovi contratti o accordi generali che prevedano questo mutamento.

Ecco perché mi sono permesso di formulare un emendamento (che ripresenterò in aula e che spero possa essere ap-

poggiato da tutti i gruppi e magari dallo stesso Governo) che consenta di giungere alla omogeneità di trattamento tra uomini e donne in maniera più graduale, consentendo un tempo più lungo alle imprese prima di andare a regime con il nuovo sistema, in modo che possano preventivamente realizzare i necessari accordi, soprattutto per quanto riguarda le produzioni destinate all'esportazione ma anche per quanto riguarda quelle destinate al mercato interno.

Quindi, insisto ancora su tale questione — se l'onorevole sottosegretario mi presta un po' di attenzione — per sottolineare che non si tratta di un problema marginale, ma di uno dei problemi più importanti da tener presente nel momento in cui si vuole porre attenzione all'aspetto della condizione femminile nel mondo del lavoro, come si è affermato di voler fare in occasione dell'8 marzo, indicando la necessità di un più congruo impegno, in generale e da parte delle stesse donne. In ogni ricorrenza, in sostanza, noi manifestiamo questa volontà di attenzione, ma poi quando si tratta di andare sul concreto, parlando di fiscalizzazione degli oneri sociali, noi perdiamo un'occasione di dimostrare la maggiore attenzione di cui dicevo.

Il problema può certo essere legato al contenzioso con gli altri *partner* europei, ma occorre chiedersi quante siano le questioni aperte a livello europeo riguardo alle quali noi subiamo molto spesso la posizione degli altri. In considerazione di ciò, occorre anche avere la volontà di aprire un conflitto, se necessario, ai diversi livelli istituzionali: il nostro ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, il senatore Fabbri, conduca in questa direzione un confronto, arrivando ad uno scontro, se è necessario, perché siano comprese le profonde ragioni di una gradualità degli interventi.

Non dico, pertanto, che occorra resistere, ma che occorre creare le condizioni per approdare ad un punto di arrivo molto più ponderato, in relazione alla necessità che le imprese devono rimodellare la loro organizzazione produttiva ed economica.

Oltre a tale questione, di ordine primario, rimane il fatto che le nuove forme di fiscalizzazione degli oneri sociali devono distribuirsi in modo razionale rispetto a tutta l'area produttiva. Proprio questa mattina abbiamo avuto occasione di affrontare anche il problema relativo ai lavoratori italiani all'estero.

In relazione a tutto ciò, si pone il problema di come attuare i criteri di pagamento, garantendo il rispetto delle relative norme da parte delle aziende nei confronti dell'INAIL, dell'INPS e del sistema sanitario nazionale. Occorre ottenere un controllo più diretto ai fini del rispetto da parte delle imprese delle scadenze previste.

Un problema, in tal senso, si pone per quanto riguarda l'INAIL, in quanto, mentre l'INPS riceve il versamento del 100 per cento delle contribuzioni, mese per mese, da parte delle imprese, in rapporto ai salari corrisposti ai dipendenti, l'INAIL attua un sistema di riscossione dei premi che prevede il versamento di un acconto (valutato in rapporto al coefficiente attribuito all'azienda in relazione al rischio infortunistico o derivante da malattie professionali) e, successivamente, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, il saldo dei contributi da versarsi sulla base dei salari corrisposti. L'impresa risponde all'INAIL entro una certa data. Certamente con questa comunicazione l'impresa stessa non versa i contributi; essa attende una comunicazione da parte dell'INAIL, che a volte perviene dopo dodici mesi, e non vi è alcun contezioso. Dopo circa un anno l'impresa riceve dall'INAIL la comunicazione relativa all'ammontare dei contributi da versare. Questo modo di procedere è a mio giudizio irrazionale ed è tollerato da troppo tempo.

Vi è quindi la necessità di modificare tale procedura; l'impresa, versato l'acconto e fatto il saldo di fine anno, deve pagare, entro il giorno 20 del mese successivo dell'anno di competenza, i contributi in relazione ai salari corrisposti ai suoi lavoratori. L'impresa potrà avere un eventuale contezioso con l'INAIL solo se i

salari pagati ed accertati risulteranno inferiori a quelli denunciati. Così facendo avremmo un'entrata certa, anno per anno, da parte dell'INAIL, anticipando di molti mesi i passaggi non contributivi che questo istituto riceve dalle imprese. Il meccanismo di uguaglianza tra tutti gli enti deve essere realizzato in quanto permette l'utilizzazione di enormi entrate finanziarie che oggi non vengono usufruite dall'istituto che registra un deficit molto elevato. A ciò tende l'emendamento che intendo proporre e che mi auguro che il Governo accolga.

Un'altra riflessione occorre fare in ordine al sistema sanzionatorio. Con le modifiche apportate al precedente decreto-legge potremmo aver creato una sorta di condono, ma al riguardo vorrei fare un esempio. Vi è nel nostro paese un'impresa che ha un contezioso aperto con l'INPS e con il Ministero del lavoro da ben sedici anni in ordine al pagamento di alcuni contributi. Non voglio certamente dire che tutti i conteziosi durano molti anni.

Abbiamo comunque introdotto il condono, esigenza avvertita anche in anni passati, in quanto sia l'INPS sia l'INAIL si sono resi conto dell'enorme onere derivante dal contezioso. Basterebbe pensare alle migliaia di raccomandate e lettere spedite, molte delle quali sono tornate indietro perchè i controlli non erano stati compiuti a dovere, per rendersi conto che queste risorse sprecate potevano essere destinate in un'altra direzione, cioè al pagamento di pensioni o di rendite infortunistiche. Il problema non è quello di promuovere il contezioso, bensì di riscuotere correttamente mese per mese, semestre per semestre, anno per anno i contributi. Occorre porre in essere una serie di controlli al fine di stabilire le modalità di pagamento dei contributi da parte delle singole imprese. Una volta si pagava puntualmente all'INAIL in quanto si aveva paura di evadere; poi questo istituto ha attraversato un periodo di lassismo. La mia esperienza mi permette di dire che un'impresa, quando assumeva un lavoratore, lo assicurava all'INAIL immediatamente, mentre oggi questo non accade

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1987

perchè vi è un certo rallentamento nei controlli. Ora se alle imprese è consentito un termine di dodici mesi, queste lo utilizzano interamente; non vanno in banca, non vanno a riscuotere da nessun altro e quindi hanno più facilità di recuperare ed utilizzare le risorse.

Rimane tuttavia il fatto che tali problemi sussistono, per cui occorre migliorare la vigilanza. I controlli incrociati tra INAIL, INPS e ispettorato del lavoro devono essere effettuati, ma per questo occorre una struttura idonea. Se manca il personale, aumentiamo gli organici, magari utilizzando la maggiorazione dei contributi prevista.

Ho sempre ritenuto che la legge n. 300 (lo statuto dei diritti dei lavoratori) abbia rappresentato un fatto positivo per la creazione di rapporti nuovi all'interno dei luoghi di lavoro, di tutti i settori, compreso quello pubblico, che per tanto tempo è rimasto escluso da quella legge. Un piccolo passo in avanti da compiere, magari attraverso un emendamento, potrebbe essere quello di consentire alla rappresentanza sindacale eletta secondo le norme dello statuto di visionare mese per mese se l'azienda ha versato o non ha versato i contributi. Con un controllo siffatto non sarebbe possibile far passare i dodici o i diciotto mesi. Il Governo potrebbe presentare un emendamento in tale direzione, aumentando i controlli in un rapporto corretto all'interno dell'azienda. Le imprese, riscuotendo immediatamente le quote a carico dei lavoratori, devono poi versare anche la loro quota, e se hanno problemi economici li devono far valere in altra direzione (nei rapporti con lo Stato per il credito o con le banche), perchè il salario indiretto deve essere corrisposto per tempo nei termini previsti.

Altri limiti del provvedimento, che sottopongo all'attenzione dei relatori, concernono la questione delle sanatorie. Non contesto le normative previste al riguardo nel decreto-legge ma faccio presente che vi sono imprese in amministrazione controllata che hanno tutto il residuo congelato. In che modo questa parte può essere

corrisposta agli istituti? La legge prescrive che non si possa pagare nulla, se non quello di competenza, dal momento che è stata deliberata l'amministrazione controllata. Bisognerebbe prevedere una norma che, in presenza dell'atto giudiziario dell'amministrazione controllata, stabilisca che quelle somme non saranno maggiorate del 200 per cento, perchè vanno a danno di una impresa già in difficoltà, vanno a danno dei lavoratori che potrebbero recuperare i loro diritti in modo diverso, senza avere costi aggiuntivi.

La stessa cosa vale per il discorso fallimentare. Fino a quando non vi è la chiusura del fallimento e non vi è un riparto anche provvisorio di risorse, rimane sempre il rischio delle sanzioni per il ritardo di pagamenti, sia pure nell'ambito fallimentare. Questo può creare ulteriori danni ai lavoratori e dei costi maggiori.

Si tratta, quindi, di due nuove questioni che ho voluto sottoporre all'attenzione dei colleghi perchè se ne possa tener conto nell'ambito del lavoro del Comitato dei nove (*Commenti del deputato Bianchi*). Dicevo che è bene che tutti ne tengano conto. Se io ne ho parlato, vuol dire che ne tengo conto e, quindi, sono favorevole. Se anche il relatore Bianchi è favorevole, io ne prendo atto. Vorrà dire che aumenterà il numero di coloro che sono favorevoli.

C'è, poi, il problema delle cooperative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrari, le ricordo che ha ancora due minuti di tempo a disposizione.

MARTE FERRARI. Sta bene, signor Presidente.

Desidero soltanto ricordare la questione delle cooperative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 30 aprile 1970. In occasione dell'esame del precedente decreto-legge, questa Assemblea ha approvato un emendamento di carattere interpretativo, ed io ritengo che tale emendamento debba essere riproposto, in

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1987

quanto risponde alle esigenze che hanno dato luogo alla votazione avvenuta il 23 luglio 1986 al Senato.

Detto questo, raccomando le mie considerazioni all'Assemblea, affinché possa tenerne conto nel corso dell'esame (*Applausi*).

Risultato della votazione per schede per l'elezione di tre Segretari di Presidenza.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione per l'elezione di tre Segretari di Presidenza:

Presenti e votanti:341

Hanno ottenuto voti i deputati: Dujany 128, Franco Russo 127, Teodori 65.

Voti dispersi: 1

Schede bianche: 18

Schede nulle: 2

Proclamo eletti Segretari di Presidenza della Camera i deputati Cesare Dujany, Franco Russo e Massimo Teodori.

Mi congratulo con i colleghi chiamati a far parte dell'Ufficio di Presidenza. Come d'uso, vorrei invitarli a salire al banco della Presidenza, ma vedo che non sono presenti in aula e, quindi, non possono farlo. Potranno comunque svolgere le loro nuove funzioni dalla seduta pomeridiana di oggi.

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Agostinacchio Paolo
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Margari
Amodeo Natale
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio

Arisio Luigi
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bandinelli Angiolo
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Borgoglio Felice
Bosco Bruno
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
Cafiero Luca

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1987

Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Confalonieri Roberto
Conte Carmelo
Contu Felice
Corleone Francesco
Corsi Umberto
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo

Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
De Martino Guido
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Lascia Maria Teresa
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Felisetti Luigi Dino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Florino Michele
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1987

Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo

Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lagorio Lelio
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Loda Francesco
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredini Viller
Manna Andrea
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Martellotti Lamberto
Martino Guido
Memmi Luigi
Meneghetti Giocchino
Mennitti Domenico
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Pinna Mario
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Pollice Guido
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Ricciuti Romeo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1987

Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Riz Roland
Rizzi Enrico
Roccella Francesco
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Sarli Eugenio
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tansini Angelo
Tassi Carlo

Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Foschi Franco
Lodigiani Oreste
Pellizzari Gianmario

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tessari. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO TESSARI. Intervengo brevemente, signor Presidente. Dirò soltanto poche parole.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1987

Cari relatori, mi dispiaccio con voi perchè mi è difficile essere d'accordo con le vostre considerazioni. Mi dispiaccio anche con il mio carissimo amico Marte Ferrari, perché le cose che egli ha detto purtroppo non sono vere. Si tratta di un'esigenza del suo animo genuino, ma purtroppo non sono cose vere.

MARTE FERRARI. Come non sono vere? Sono verissime! Bisogna essere corretti: le cose che io ho detto sono vere, altri potranno dire cose diverse.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI

ALESSANDRO TESSARI. Il relatore ha cominciato dicendo che il provvedimento in esame non fa che riaprire una vecchia, vecchissima *querelle*, che ci ha accompagnati nei diciotto provvedimenti precedenti. Noi invochiamo l'avvento di una legge di riforma, che metta finalmente in luce i settori di intervento in cui operare la fiscalizzazione degli oneri sociali, decidendo una volta per tutte se vogliamo legittimare questo Stato assistenziale.

Cari amici e compagni dei diversi gruppi, parliamo molto spesso della necessità di risanare la finanza pubblica, di operare tagli in settori quale quello della scuola, della sanità, dei trasporti, e poi non sentiamo una parola di denuncia nei confronti della logica perversa dello Stato assistenziale. Migliaia di miliardi di denaro pubblico vengono erogati senza controllo alcuno a migliaia e migliaia di aziende, spesso aziende che non pagano le tasse, inadempienti verso lo Stato e verso gli enti previdenziali, aziende che poi, secondo le parole del ministro del tesoro o di altri membri del Governo, sono colpite da buchi e deficit irreparabili, ma si tratta di deficit e buchi irreparabili che voi autorizzate con questa logica perversa.

Abbiamo presentato pochissimi emendamenti di pulizia morale. Noi diciamo che non si possono dare soldi pubblici a ditte, aziende, imprenditori che dell'eva-

sione dei loro obblighi abbiano fatto una pratica. Certo, ci sono delle penalità, ma sono miserabili...

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore per la XIII Commissione*. Ma questi benefici non sono previsti per gli evasori! È il decreto-legge stesso che lo prevede.

ALESSANDRO TESSARI. Ho visto: si tocca ciò che in passato non è stato toccato. Pur tuttavia diciamo che quello che si prevede qui in termini punitivi è poco.

L'Italia ha inventato il meccanismo della proroga e della sanatoria: saniamo tutto, per cui tutto è lecito fare perché tutto è lecito sanare.

Diciamo, anzitutto, che è scandaloso che questo sia il diciannovesimo decreto-legge. Non si possono adottare diciannove decreti-legge perché, si dice, non si possono interrompere i benefici della fiscalizzazione. Chi l'ha detto? E chi ha detto poi che la crisi economica che ha giustificato l'adozione del primo provvedimento sia ancora in atto? Il Governo Craxi è riuscito a ridurre l'inflazione; siamo riusciti a superare le difficoltà complessive della nostra industria; la borsa ha addirittura attirato capitali esteri: perché allora, con gli stessi argomenti pidocchiosi con i quali in passato abbiamo giustificato provvedimenti analoghi, invochiamo l'erogazione di denaro a pioggia? Questo provvedimento, infatti, è la legittimazione dell'erogazione di migliaia di miliardi di denaro pubblico a pioggia, senza controllo. Di conseguenza, questa è una autentica rapina. E la Camera, se ratificherà il provvedimento, non farà altro che ratificare la diciannovesima rapina ai danni del contribuente.

Perché si tratta di una rapina? Innanzi tutto perchè, cari relatori e caro rappresentante del Governo che non hai nulla da dire in proposito, non è pensabile che non ci sia una relazione d'accompagnamento che faccia il quadro della situazione economica del paese rispetto a quella in cui fu adottato il primo decreto-legge della serie. Sono convinto che tutti i membri

del Governo faranno la prossima campagna elettorale dicendo di aver ridotto l'inflazione, di aver risanato l'economia, di aver portato l'industria ed anche la borsa a tirare: che senso ha, allora, il decreto-legge, se non quello di rapinare il contribuente e di perpetuare lo Stato assistenziale? Gorla, poi, è pronto a deplorarlo, questo Stato assistenziale, quando si tratta di tagliare i fondi alla sanità o alla scuola. Glielo avete detto a Gorla che questa è una rapina di decine di migliaia di miliardi e che la società che Gorla o il Presidente del Consiglio Craxi tendono a legittimare non giustifica un intervento di questo tipo? E non lo giustifica perchè la situazione di crisi che era a premessa del primo di questi decreti-legge non è più la stessa. L'Italia con l'inflazione al 20 per cento non è più in l'Italia con l'inflazione al 4 per cento, a meno che non ci raccontiamo bugie strumentali ed elettorali intendono continuare ad operare con strumenti che di fatto rappresentano un'espropriazione del diritto del Parlamento a legiferare con trasparenza e, soprattutto, a gestire con trasparenza.

Caro Marte Ferrari, come si fa a pensare che un provvedimento che risulta incomprensibile ai suoi stessi estensori dia forza al diritto nel campo del lavoro? A leggere questo articolato viene da domandarsi: ma quale consulto di sapienti può decifrare le norme che vengono invocate per ottenere i benefici di cui si parla? Quale consulto di accademici può essere in grado di dirimere la materia, di fare luce? Chi decide a chi spettano i benefici di questo provvedimento? Vi è un richiamo continuo ad una pletora di decreti-legge, di decreti-legge convertiti in legge con modificazioni, senza che esista un quadro di riferimento trasparente, in nessuno dei settori che vengono toccati, ad esempio, nell'articolo 1.

Noi diciamo che un tale modo di procedere è scandaloso, è una autentica rapina! Ed è ugualmente scandaloso che il Parlamento ponga la sua firma a questo modo di procedere! Abbiamo presentato pochissimi emendamenti, signor Presidente, che svolgeremo quando passeremo ad esami-

nare l'articolato. Voglio solo sottolineare in sede di discussione sulle linee generali il mio disgusto a prendere parte a questo dibattito.

Ricordo le assicurazioni dei relatori, quando dissi le stesse cose in occasione dell'esame del diciottesimo, del diciassettesimo, del sedicesimo, del quindicesimo, del quattordicesimo (e così via, risalendo la china) decreto-legge ogni volta, puntualmente, i relatori dicevano: questo sarà l'ultimo decreto-legge. Da oggi in avanti opereremo con leggi-quadro che daranno trasparenza all'intervento. Dove sta la legge quadro? Ancora una volta il relatore continua a raccontare barzellette, che pone a premessa del suo discorso.

Ebbene, dico che questo modo di legiferare non è il nostro. È quel che intendiamo quando rileviamo che la logica della lottizzazione, della partitocrazia, dell'assalto alla diligenza da parte di alcuni partiti, dell'assalto ai soldi dei contribuenti e della spartizione disinvoltata che questi si fa, quando viene portata avanti con gli strumenti che ho detto è come se fosse una rapina a mano armata... Non solo, ma la legge recita: «Conversione in legge del decreto-legge... recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi» ed è un guazzabuglio di materie eterogenee che non consente al legislatore, nel momento in cui è chiamato ad esprimere un parere, neppure di apprezzare la complessità della manovra truffaldina che il provvedimento pone in essere. Si passa dalla maggiorazione dei contributi per determinate categorie, allo sgravio per categorie territorialmente dislocate, all'aumento dei fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM, all'aumento del capitale dell'INSAR, ad elevare i limiti dei redditi familiari oltre i quali i titolari del diritto agli assegni familiari vengono a perdere il primo assegno, e così via. Dunque, materie diversissime tra loro, il cui raggruppamento in un unico provvedimento non è giustificabile.

Riteniamo che anche l'uso di tale strumento sia particolarmente truffaldino. Si

tratta di nascondere al legislatore, al parlamentare, la possibilità di individuare quali manovre si pongano in essere con il provvedimento.

Che fine hanno fatto gli appelli che la Presidenza di questa Camera ha rivolto al Governo, in diversissime occasioni, per restringere il ricorso all'adozione dei decreti-legge? È mai possibile che si continui, dai pulpiti più autorevoli, ad invitare il Governo a ridurre il ricorso alla decretazione d'urgenza, senza che si ottengano risultati? Non solo, ma vi è un aumento della decretazione d'urgenza, in specie della decretazione «selvaggia», quella che pone in un unico provvedimento materie molto diverse, il che non consente al cittadino, datore di lavoro o lavoratore, di poter tutelare i propri diritti. Anzi, tutto questo mette il cittadino stesso nella condizione in cui anche l'interpretazione della legge (penso alla magistratura del lavoro) diventa elastica, approssimativa, tutta legata ai giochi di potere, agli intralazzi, alla logica di corruzione sistematica che vige nel mondo del lavoro perchè questa legge è la legge della corruzione sistematica.

Credo così di avere concluso: non posso dire nulla di più grave di quel che ho detto. Mi auguro soltanto che la Camera converta in legge il provvedimento in esame. Certo, sappiamo che la presente congiuntura, che vede il Governo formalmente dimissionario, non consente alle Camere di pronunciarsi su disegni di legge ordinari: ma si tratta, appunto, di una congiuntura, mentre la vicenda di questi decreti-legge è più che decennale. Non ricordo più la data del primo dei diciannove decreti della serie...

NOVELLO PALLANTI. Si perde nella storia!

ALESSANDRO TESSARI. Non possiamo dunque invocare la crisi di Governo, che impedisce alle Camere di discutere un disegno di legge sulla materia. Non sappiamo se Andreotti riuscirà a costruire il suo Governo: se ci riuscirà, vi sarà tempo, anche in questo scorcio di legislatura, per

disciplinare la materia, se vi sarà la volontà politica di farlo. Le considerazioni svolte dal relatore e dai colleghi che mi hanno preceduto, infatti, possono teoricamente anche essere condivise, poichè esprimono esigenze di chiarezza e di maggiore trasparenza da tutti richiamate. È difficile, però, capire come si possano coniugare tali esigenze, quando poi si consente, con il proprio voto, al Governo di procedere per la diciannovesima volta ad impiegare strumenti di siffatto livello. Noi riteniamo di non poter essere chiamati in alcun modo a qualsivoglia forma di correttezza o complicità, in una manovra che consideriamo scandalosa ed iniqua (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pallanti. Ne ha facoltà.

NOVELLO PALLANTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, nell'esame in sede referente il provvedimento non è stato fatto oggetto di modifiche. Ciò non significa, almeno per noi, che tale testo vada bene così com'è. Da quel che ho ascoltato, mi sembra che neppure il relatore ritenga il testo imm modificabile; mentre l'onorevole Marte Ferrari ha pure accennato alla necessità di alcune correzioni. Ciò che non è stato fatto in Commissione può quindi utilmente essere fatto in Assemblea, avendo presente che un po' tutti convenimmo sull'opportunità di rimandare a questo momento le variazioni da introdurre, al semplice scopo di consentire l'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della seduta di stamane, riservandosi tutte le parti politiche di procedere in tale sede ad un più approfondito esame di merito.

Noi siamo dell'avviso che debbano essere introdotte diverse modificazioni. Dobbiamo certamente prendere atto che il Governo, nel reiterare il decreto-legge, essendo stato il precedente interessato da rilievi da parte del Presidente della Repubblica, in ordine ad aspetti concernenti la copertura finanziaria del disegno di legge di conversione, già approvato dalle

Camere, ha recepito una serie di modifiche apportate al precedente provvedimento in sede di esame parlamentare. Il nostro gruppo registra positivamente questo fatto. E mi riferisco specificamente alle modifiche che consentono la proroga della cassa integrazione guadagni, sulla base della legge n. 501, per i lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché determinano la fiscalizzazione al livello del 60 per cento per l'agricoltura nel Mezzogiorno, parificando così la fiscalizzazione nell'agricoltura, in tutto il paese, a quella nell'industria. Mi riferisco anche alla rateizzazione del debito pregresso in agricoltura per le zone colpite da calamità naturali. In questa circostanza il Governo propone anche una revisione del sistema sanzionatorio, volto a colpire le inadempienze nel versamento dei contributi previsto per gli enti previdenziali ed assicurativi. Registro in senso positivo il fatto che il Governo riproponga questa parte, che non era presente nella originaria stesura del provvedimento precedente ed era stata introdotta in sede di esame parlamentare. Debbo però aggiungere che il Governo non ha recepito invece altre modifiche, che pure erano state introdotte dalle Camere e che noi riteniamo necessario riproporre alla attenzione della Assemblea, augurandoci che vengano accolte e, quindi, comprese nel provvedimento.

Tali proposte riguardano lo sgravio contributivo per le cooperative di servizio, un aspetto che sottolineava poco fa lo stesso onorevole Marte Ferrari, e l'astensione del prepensionamento alle aziende edili in cassa integrazione, facendo così giustizia di notizie imprecise che si sono diffuse quando la normativa introdotta ha consentito, oltre alla cassa integrazione prorogata per l'anno in corso, anche l'ipotesi del prepensionamento per queste che non sono tutte le aziende dell'edilizia, ma solo quelle per le quali il CIPI dichiara l'esistenza dello stato di crisi e consente, quindi, la cassa integrazione speciale; dunque una fattispecie precisa.

Si è affermato che l'ipotesi del prepen-

sionamento per tali aziende avrebbe comportato un notevole esborso, configurato in circa 600 miliardi; somma, secondo noi, francamente molto lontana dalla realtà, sproporzionata rispetto alla verità: lo dimostreremo in sede di illustrazione degli emendamenti. Riteniamo che l'onere sia in realtà molto più contenuto e, quindi, crediamo — ed in questo senso insisteremo — che la norma possa essere reintrodotta. Insisteremo anche per l'introduzione delle norme relative all'accertamento del reddito che dà diritto a percepire gli assegni familiari, che il Governo non ha riproposto.

Stranamente il Governo non ha riproposto il prepensionamento nei termini previsti dal precedente provvedimento per il settore del fibro-cemento e dell'amianto. Dico stranamente perché, se non sbaglio, insieme agli emendamenti presentati dal nostro e da altri gruppi, ve ne fu uno del Governo che estendeva la normativa della siderurgia anche a tale settore.

Inoltre, il Governo non ha riproposto — ci dispiace e la riproporremo noi con appositi emendamenti — la normativa tendente a riportare in termini annuali la rivalutazione delle rendite INAIL, attualmente stabilite come biennali. Il decreto-legge precedente aveva trasformato tale rivalutazione in annuale, ma il Governo, ripeto, non ha ritenuto di riproporre ora la norma.

Ripresenteremo, quindi, la sostanza di quelle norme, anche se con formulazioni diverse, tese anche a tener conto delle osservazioni del Presidente della Repubblica sulla relativa copertura finanziaria. Non è di questo, però, che volevo parlare, signor Presidente. Ho accennato semplicemente a questi capitoli, su cui ritorneranno in sede di illustrazione degli emendamenti altri colleghi del mio gruppo, solo per sottolineare la validità ed il valore delle nostre proposte.

Desidero richiamare l'attenzione del Governo e dei colleghi su una parte del provvedimento per altro non contestata dal Presidente della Repubblica, in quanto non contestabile non essendo una

norma di spesa, concernente la nuova normativa introdotta in ordine al sistema sanzionatorio attualmente esistente per prevenire e reprimere le evasioni contributive.

Nel decreto precedente era stata introdotta una nuova disciplina del sistema sanzionatorio, volta a combattere evasioni o omissioni contributive, non contestata, ripeto, dal Presidente della Repubblica, ma che ha scatenato invece le ire del Governo innescando un processo politico e istituzionale teso a suggerire l'opportunità di una contestazione dei dati finanziari del decreto-legge e, quindi, sostanzialmente a far sì che il decreto decadde.

Voglio parlare di questo problema, signor Presidente, perché su questa materia si è tentata una volgare speculazione politica nei confronti del nostro gruppo, accusato di permissivismo e di lassismo in tema di evasione contributiva.

Si è detto che il nostro comportamento, tutto sommato, è stato influenzato da un certo clima elettorale che pare diffondersi nel paese per le note vicende politiche che del resto erano già mature nel momento in cui il precedente provvedimento è stato discusso. In sostanza, poiché noi abbiamo contribuito ad introdurre nel precedente decreto questa nuova normativa, siamo stati accusati di permissivismo e di lassismo.

Voglio contestare tale accusa in ordine alla nuova disciplina introdotta nel decreto-legge decaduto e che oggi il Governo ripropone in forma diversa, sia pure tenendo conto della sconfitta politica subita in Parlamento.

La disciplina sanzionatoria introdotta nel precedente provvedimento aveva due aspetti particolari che desidero richiamare. Il primo relativo al superamento delle rigidità introdotte con la norma sanzionatoria prevista dalla legge n. 11 del 1986; il secondo riguardante la sanatoria o il condono a favore di chi trovandosi nella condizione irregolare entro 60 giorni regolarizzasse tale posizione.

L'insieme di queste norme, introdotte contro il parere del Governo, ha determi-

nato iniziative che hanno portato alla decadenza dello stesso provvedimento.

Cerchiamo di intenderci sulle novità introdotte, che ora il Governo ripropone in una forma diversa, e che a nostro giudizio vanno modificate, per verificare se è vero ciò che è stato detto: norme che facilitano, incentivano anziché reprimere l'evasione.

Ebbene, signor Presidente, ritengo che su questioni di tanta rilevanza sia necessario prima di tutto intendersi partendo dai principi e poi verificare se tali principi siano o meno sostenuti da strumenti atti a realizzare gli obiettivi che si intendono perseguire.

Credo che sia fuori discussione, ad esempio, il principio secondo il quale il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi (come il pagamento delle tasse) non debba essere considerato l'ultimo dei doveri di ciascun cittadino. Siamo tutti d'accordo che questo è il primo dovere cui il cittadino deve far fronte con equità, con onestà. Il sistema sanzionatorio che si instaura, allora, deve essere tale da evitare la possibilità che alcuni si sottraggano a questo dovere fondamentale, o che non lo considerino il primo dei doveri da assolvere.

Ma un sistema sanzionatorio che voglia cogliere questi principi, più che su una eccessiva pesantezza delle multe — che appunto per questo potrebbero essere considerate vessatorie, e quindi inaccettabili — deve fondarsi a nostro giudizio su due punti cardine, il primo dei quali è il sistema dei controlli. Ha ragione il collega Marte Ferrari quando dice che il primo elemento da attivare è appunto questo, un sistema di controllo efficace, così come previsto nella legge n. 638 del 1983, che istituisce un controllo incrociato fisco-previdenza-istituti-assicurativi che consente una visione complessiva chiara del sistema delle aziende. Un sistema di questa natura non deve permettere a chi vuole evadere la certezza di non essere scoperto. Tutti debbono sapere che, come si dice, non è consentito fare il furbo: se non oggi, tra un mese, tra sei mesi, prima o poi verrà

scoperto. Questa deve essere la caratteristica fondamentale di un sistema che voglia garantire la certezza delle entrate contributive e fiscali.

In secondo luogo — poiché non è detto che, anche con i controlli, qualcuno non sia ugualmente tentato di evadere — il livello delle quote aggiuntive deve essere tale da non rendere più economicamente vantaggioso il ritardo nel pagamento, o addirittura il tentativo di non pagare. La multa, o la somma aggiuntiva deve essere tale da scoraggiare chiunque dall'usare la mancata o ritardata corresponsione dei contributi previdenziali come forma surrettizia di finanziamento aziendale.

Altro punto fondamentale è che il sistema sanzionatorio deve evitare di porre sullo stesso piano — come fa la legge n. 11 del 1986 — l'evasore cosciente, che agisce dolosamente, nella consapevolezza di compiere un illecito; il recidivo, che quindi continua a comportarsi in questo modo; e chi invece commette un errore materiale, chi a un certo punto si trova nell'impossibilità materiale e documentata di pagare (il collega Marte Ferrari ricordava le aziende in crisi), o chi, avendo scoperto di aver commesso un errore, si autodenuncia, e si offre di pagare il dovuto.

Un sistema sanzionatorio di questa natura, articolato, risponde al principio di far tutti convinti che il pagamento dei contributi previdenziali non può essere l'ultimo dovere da assolvere. Se invece si instaurano principi e si introducono norme che non distinguono le diverse fattispecie, l'effetto che si ottiene non è quello di scoraggiare chi consapevolmente evade, chi ha sbagliato in buona fede, o chi è stato nell'impossibilità materiale di pagare; ma quello di spingere ad imbozzarsi sempre di più; in sostanza, non fa emergere il sommerso, ma fa sommergere l'emerso.

Se, per esempio, per il semplice ritardo di un giorno si è costretti a pagare una penale del 25 per cento del dovuto (non su base annua, si badi bene, ma in cifra assoluta), per un ritardo determinato magari da un guasto all'automobile o da un

ingorgo, mentre si andava a pagare si finisce per pagare, per esempio, anziché i 10 milioni dovuti, 12 milioni e mezzo, cioè 2 milioni e mezzo in più.

Ma per dimostrare che la legge n. 11 del 1986 doveva essere cambiata e che il senso delle modifiche proposte ed approvate dalla Camera era appunto quello di correggere gli errori macroscopici che erano presenti in quelle disposizioni, si possono portare altri esempi. L'esempio che ho portato è che per un lieve ritardo ci si trovi a pagare una rilevante somma aggiuntiva; ma ci può essere anche il caso di chi ha involontariamente sbagliato e si vede contestare l'errore in tempi lunghi, ad esempio dopo 9 mesi. In questo caso siamo veramente all'assurdo: se dopo 270 giorni viene accertato un errore materiale, viene richiesto il pagamento del 200 per cento della somma dovuta (anche qui non su base annua, ma in cifra assoluta); per cui, a fronte di un errore di 2 milioni, viene richiesto il pagamento di 4 milioni, come somma aggiuntiva.

Sto parlando di cifre piccole, signor Presidente, ma tra le aziende che possono incorrere in un errore ci può essere anche la FIAT. Stamattina ho sentito alla radio che la Volkswagen ha subito un infortunio, in termini di cambio di valuta, di proporzioni rilevanti, a causa di un errore commesso dal *computer*, che ha continuato a richiedere dollari ad un prezzo doppio di quello di mercato. In questo errore è incorsa la Volkswagen, cioè una delle più grandi aziende europee, e non uno dei piccoli artigiani che lavorano nelle vie del centro di Roma; quindi, un errore può essere commesso anche dalla azienda più avveduta, che così può trovarsi a pagare una ammenda pari al doppio del dovuto.

È accettabile che una normativa di questo genere possa rimanere in piedi? Se ciò accadesse, si incentiverebbe anche il contribuente onesto a non pagare, in caso di errore materiale involontario.

Ecco allora la necessità di rivedere la normativa, signor Presidente, alla luce dell'esperienza maturata dopo un anno, e nella prospettiva di aumentare i flussi fi-

nanziari a favore degli enti previdenziali.

Del resto, nel corso dell'audizione al Senato da parte dei rappresentanti dell'INPS non si sono avute reticenze nel considerare iniquo il sistema sanzionatorio, affermando fra l'altro quanto segue: «L'attuale regime sanzionatorio in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria è caratterizzato da criteri estremamente rigidi e complessi, contenuti in una molteplicità di norme, spesso prive del necessario coordinamento, che non di rado si accavallano e si sommano, determinando disfunzioni ed appesantimenti nell'attività degli uffici amministrativi e giudiziari, e suscitando reazioni di insofferenza e di rifiuto nei datori di lavoro, negli assicurati, nei titolari di prestazioni, che compromettono la stessa credibilità delle norme e ne condizionano l'applicazione».

Conclude dicendo: «Il quadro che emerge è quello di un regime che non ha i connotati della sistematicità, della equità, della proporzionalità tra l'illecito comportamento omissivo o commissivo e la sanzione irrogata né la semplicità di attuazione, né risponde all'esigenza di incentivare le autodenunce».

Questo dice l'Istituto della previdenza sociale, forte della propria esperienza. E noi abbiamo tentato di modificare questa normativa, introducendo norme che tenessero conto anche di questi suggerimenti e rinviando ad un disciplinare che avrebbe dovuto essere approvato dal ministro. Dunque non si ipotizzava una «finanza allegra», come si è tentato di accreditare, o un invito all'evasione. Si ipotizzava la reale soluzione di un grave problema, che allo stato dei fatti rende più difficile per lo stesso Istituto di previdenza il controllo delle evasioni.

Dunque, ciò che è stato fatto su questa materia nel precedente decreto-legge è l'esatto contrario di ciò che il Governo ha detto. Inoltre prendendo di mira in modo particolare la norma di sanatoria (concepita allo scopo di far emergere il sommerso), in base alla quale coloro che entro sessanta giorni e di propria inizia-

tiva si autodenunciassero quali inadempienti avrebbero potuto regolarizzare la propria posizione mediante una maggiorazione del 5 per cento, non si è capito l'importanza di una grande operazione di chiarezza e anche di immediate maggiori entrate.

Si può discutere sulla scarsità di questo tasso, che qualcuno ha voluto considerare un premio, un incentivo all'evasione. Per la verità, noi avevamo presentato un emendamento che proponeva un tasso più elevato, sulla base di una proposta complessiva che veniva dalle stesse associazioni di categoria interessate.

Comunque, devo dire qualcosa sulla speculazione che si è fatta — come dicevo all'inizio — a proposito di un «fronte indifferenziato di carattere elettorale» che avrebbe coinvolto il partito comunista, la democrazia cristiana e il Movimento sociale italiano.

Intanto bisogna precisare che quella norma fu approvata dalla grande maggioranza della Camera, da tutte le forze politiche, comprese quelle che fanno parte della maggioranza del Governo.

E fu approvata a voto palese, non con l'imboscata dei franchi tiratori come di solito si sono motivate le sconfitte del Governo: tutti hanno a voto palese accettato quella nuova normativa!

Poi, nel momento in cui si discuteva la conversione in legge di quel decreto, il Governo, per la parte relativa alla sanatoria, non propose assolutamente niente, non disse mai che il tasso di maggiorazione per la sanatoria era troppo basso e che bisognava alzarlo. Propose solo un emendamento che — sono gli atti a testimoniare — modificava esclusivamente le norme relative alle sanzioni future, riducendo un po' il famoso 200 per cento. Non fece però nessun rilievo critico al cosiddetto condono, salvo poi, stranamente, accorgersi di quanto era successo e dire che in quel modo le cose non potevano andare.

A questo punto, si deve dire che quel Governo era distratto, che non era in grado di capire quello che stava succedendo? Direi di no, il Governo era ben

consapevole di quanto si stava approvando, tanto è vero che presentò un subemendamento — quello che ho ricordato — all'emendamento della Commissione.

Francamente è del tutto incomprensibile la campagna che si è sviluppata successivamente attorno a questo problema, è fuori da ogni logica e soprattutto contraria alla verità, visto che si è cercato di stravolgere completamente il significato delle modifiche che sono state apportate. In questo provvedimento si è proposto, da parte del Governo, una variazione delle norme sanzionatorie. Il Governo pare abbia capito (anche in virtù della sconfitta politica avuta in Parlamento), che la norma della legge n. 11 va modificata. Posso dire che, se questo atteggiamento il Governo l'avesse assunto in occasione della precedente discussione (in luogo delle rigidità allora manifestate), un atteggiamento positivo e costruttivo, aperto alla discussione, probabilmente anche le norme del precedente decreto avrebbero potuto risultare diverse. Certo, signor Presidente, quando ci si trova solo di fronte a dei no assoluti e immotivati, a chiusure a riccio, muro contro muro, vien da sé l'esigenza di dare una spallata. E lei mi insegna, signor Presidente, che, se si deve passare da una porta che è chiusa e se si deve ricorrere ad una spallata, può anche capitare di non fermarsi un metro dietro la porta, ma che si vada un po' più oltre; ma questo è dipeso dal comportamento concretamente assunto in quella circostanza dal Governo.

Ebbene, prendo atto che oggi vi è stata una modifica della normativa in questione. Credo, però, che tale normativa non vada bene neanche ora. Tuttavia, se si manifesterà l'intenzione di non difendere a spada tratta tutto e comunque, come è avvenuto nella precedente occasione, penso che si potrà pervenire a taluni perfezionamenti. Prendo atto che il relatore ha parlato di opportunità di una revisione delle norme.

Abbiamo presentato un emendamento, che è esattamente quello che proponevamo nella precedente occasione. Tuttavia, non diciamo: questo o niente; vo-

gliamo discutere per constatare quali spazi si possano aprire e se si possa raggiungere un'intesa tra tutte le forze politiche volta a fare in modo che si pervenga ad una normativa capace di cogliere il reale obiettivo di incentivare il pagamento regolare e di scoraggiare chi volesse comportarsi in altro modo.

Devo concludere, signor Presidente, avendomi lei giustamente richiamato rispetto al tempo a mia disposizione, anche se non ho potuto parlare della prima parte del provvedimento in esame, concernente la fiscalizzazione degli oneri sociali. Mi limito solo ad accennarvi brevemente, per rilevare che le norme proposte non rappresentano una riforma, ma restano ancora nel provvisorio e nel parziale. Le presenti disposizioni in materia di fiscalizzazione non considerano settori importanti (anche se è stata confermata la fiscalizzazione nell'agricoltura), restano fuori altri importanti settori, come quello dell'edilizia.

Devo dare un giudizio negativo su questa parte del provvedimento, perché ancora si va avanti senza riformare l'istituto della contribuzione sociale, che deve essere epurato di quella parte di oneri impropri, quelli assistenziali, che non vogliamo pesino sul costo del lavoro.

Al riguardo, signor Presidente, abbiamo presentato una proposta di legge, tendente al riordino della materia. Rimando a quella proposta per riassumere i nostri giudizi politici, dicendo che consideriamo ancora transitoria l'idea che viene avanti con questo decreto-legge e che ci auguriamo che, se si determineranno le condizioni politiche perché questa Assemblea porseguisca il lavoro fino alla sua scadenza naturale, quella nostra proposta di legge sia posta all'ordine del giorno — lotteremo perché ciò avvenga — reputando che sia nel senso da essa indicato che si possa parlare di riorganizzazione e ristrutturazione della materia degli oneri sociali. Ciò che stiamo facendo rappresenta ancora una pezza messa ad una situazione da modificare notevolmente, per liberare il campo dei prelievi sul lavoro di una parte che si con-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1987

figura come una tassa iniqua ed ingiusta sull'occupazione.

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Pallanti.

NOVELLO PALLANTI. Concludo, signor Presidente, richiamando appunto il valore della proposta di legge da noi presentata e sulla quale insisteremo, se ci sarà data la possibilità di discuterla a tempo debito (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sospiri. Ne ha facoltà.

NINO SOSPIRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, riteniamo anche noi opportuno, anzi doveroso, svolgere qualche breve considerazione sul decreto-legge in esame, restando, però, sulle linee generali e facendo soprattutto riferimento a talune valutazioni politiche che non possono non essere connesse con l'ennesima reiterazione di un decreto di fiscalizzazione degli oneri sociali. Per quanto riguarda i particolari tecnici, ci siamo decine e decine di volte già confrontati in Commissione ed in Assemblea. I temi sono sempre gli stessi e le posizioni talvolta mutano, talvolta restano durissime. Vi è stata una richiesta costante, da parte dell'opposizione del Movimento sociale italiano, di varare un provvedimento di riforma organica del sistema di fiscalizzazione, ma dall'altra parte vi è stato un muro, a volte in cemento armato a volte apparentemente gommoso, del Governo e della maggioranza i quali continuano a promettere il varo di un siffatto provvedimento, ma poi non concretizzano nulla. Siamo ancora di fronte a questa ripetizione legislativa.

Si tenta quindi di giustificare, con il solito richiamo all'urgenza, l'adozione dell'ennesimo decreto-legge. Noi diciamo che ormai questa è un'urgenza che viene proclamata da circa dieci anni per cui, con il trascorrere di tanto tempo, tale giustificazione ha perso qualsiasi efficacia e credibilità. Vi è l'introduzione anche di

una normativa diversa che riguarda, per esempio, la disciplina sanzionatoria nei confronti di quei datori di lavoro che non hanno correttamente versato i contributi obbligatori agli istituti previdenziali. Ma anche su questo crediamo che il Governo e che la maggioranza avrebbe dovuto dimostrare saggezza maggiore in passato. Infatti, senza scavare molto in profondità, credo di poter ricordare che quando furono varate le prime norme concernenti la disciplina sanzionatoria, noi le definimmo sostanzialmente inapplicabili e più avanti ne spiegherò le ragioni. Per ora ci limitiamo a constatare che altre forze politiche sono scivolte, sebbene timidamente, sebbene con molta prudenza, sul terreno che noi avevamo indicato. Ma il dato di fatto più importante è che il Parlamento si trova nuovamente di fronte ad un provvedimento limitato nella sua efficacia temporale e quindi di fronte ad una proroga di termini. Tutto questo continua a procurare le note conseguenze negative nei confronti dei destinatari stessi dei benefici, cioè nei confronti delle imprese e delle aziende le quali restano nell'incertezza e non riescono a programmare nulla di duraturo per il futuro. Tali imprese non hanno la possibilità di comprendere quale potrà essere, da qui a tre mesi, a sei mesi, ad un anno, la nuova disciplina relativa alla fiscalizzazione degli oneri sociali; così come non sono nella possibilità di sapere se queste norme, ancora una volta provvisorie, saranno o no prorogate. Ciò comporta la mancanza di programmazione, l'incertezza in talune scelte da operare. Il tutto, perché poi il terminale è sempre quello, torna a influire sulla situazione occupazionale.

Si è sempre detto che provvedimenti di tal genere sono varati soprattutto al fine di consentire o per lo meno di facilitare la creazione di nuovi posti di lavoro, ma dobbiamo purtroppo constatare anche sotto questo aspetto il completo fallimento dei provvedimenti sin qui varati dal Governo e dalla maggioranza, in un primo tempo anche con il voto favorevole del Movimento sociale italiano, il quale

poi ha ritenuto non solo opportuno ma anche doveroso modificare il proprio atteggiamento di fronte all'insensibilità riconosciuta e non smentibile del Governo circa la richiesta di varare il famoso o, meglio sarebbe dire, il famigerato provvedimento di riforma organica.

Si tenta ora di introdurre un discorso secondo il quale ci troveremmo di fronte comunque ad un inizio di revisione del sistema di fiscalizzazione, e saremmo di fronte ad un primo passo verso la razionalizzazione dello stesso. Ho già detto in sede di esame del decreto-legge n. 882 che tutto ciò non mi sembra rispondente al vero. Siamo, semmai, di fronte ad un diverso meccanismo di fiscalizzazione degli oneri sociali che però non è una riforma, che però non è un cambiamento. Vi sono ancora diverse quote, vi sono diversità di trattamento tra settore e settore, tra aree ed aree e così via. Si tratta di argomenti noti ai colleghi e che credo siano anche condivisi dai colleghi, i quali però poi continuano a sostenere, considerata la solita e ricorrente urgenza, la conversione in legge di decreti come quello che stiamo ora esaminando.

Quanto alla nuova disciplina sanzionatoria nei confronti delle imprese inadempienti, mi riallaccio a ciò che dicevo all'inizio del mio intervento. Onorevoli colleghi, chi sa quante volte ne abbiamo parlato in Commissione: il relatore Bianchi sa benissimo che ci siamo trovati mille volte d'accordo su certe valutazioni riguardanti la pesantezza delle sanzioni previste in precedenza. Avevamo anche trovato un punto di accordo circa la logica che aveva mosso il legislatore a varare norme di sostanziale sanatoria. Abbiamo tutti convenuto sul fatto che non potevamo pensare di essere di fronte a datori di lavoro che volontariamente, per frodare lo Stato, avessero omesso di compiere il proprio dovere, avessero cioè omesso di versare i contributi previdenziali.

Abbiamo sempre detto che ciò poteva avvenire soltanto in quanto determinate imprese si trovavano in una situazione di obiettiva difficoltà e, quindi, non avevano

scelto di non versare per frodare lo Stato, ma si erano trovate nella impossibilità di fare il versamento data la situazione di crisi riguardante le aziende stesse.

Quando si fissavano determinate penalità, noi dicevamo in Commissione che quelle norme non avrebbero sortito alcun effetto concreto, perché chi non aveva versato i contributi, in quanto si trovava in uno stato di estrema difficoltà nell'anno 1985, alcuni mesi più in là non avrebbe certamente potuto risolvere quello stato di difficoltà e, pertanto, non sarebbe stato in grado di versare quei contributi, ai quali dovevano essere aggiunte le pesantissime penalità previste dalle norme di legge.

Avevamo anche preannunciato (anche questo ricorderà, credo, il collega Bianchi) che molto probabilmente saremmo dovuti andare in fasi successive al varo di nuove norme, di nuove sanatorie o di disposizioni che prevedessero il ridimensionamento e la dilazione maggiore dei contributi che non erano stati versati.

Tutto questo, onorevole sottosegretario, sta accadendo puntualmente. Noi non vogliamo, per carità, avere la presunzione di affermare che, ancora una volta, avevamo visto giusto. Si tratterà anche in questo caso di una pura e semplice coincidenza. Sta però di fatto che quanto allora avevamo previsto si è puntualmente verificato e, di conseguenza, si è dovuti ricorrere, prima, al decreto-legge n. 882 e, poi, al decreto-legge al nostro esame.

E ancora, per quello che concerne i prepensionamenti (quante volte abbiamo avuto modo di ragionare e di trovarci d'accordo, magari a quattr'occhi, nei corridoi; quello che accade, poi, nelle aule parlamentari è cosa completamente diversa...), c'è innanzitutto una pesante contraddizione con la logica del provvedimento di riforma organica del sistema previdenziale, che avete rispedito in Commissione, per seppellirlo definitivamente. Se ne riparlerà con la prossima legislatura, e così, per quanto riguarda me, saranno già tre le legislature nel corso delle quali ho sentito parlare di riforma generale del sistema previdenziale.

Ma, a parte ciò, avevamo anche detto che una politica del prepensionamento poteva essere adottata, ma non in modo discriminatorio, un settore sì, l'altro no. Noi avevamo chiesto che ci fosse una politica globale di prepensionamento, certamente mirata ad ottenere determinati obiettivi, con una partecipazione dei datori di lavoro. Su questo non c'è dubbio. Ora non abbiamo il tempo di parlare di questi punti in particolare. Comunque, le norme di prepensionamento ci potevano e ci possono essere, ma esse devono riguardare non solo quei settori che sono i beneficiari del decreto-legge al nostro esame, anche perché dobbiamo tenere conto del fatto che l'innovazione tecnologica continua a procedere speditamente. Sappiamo che un'azienda privata che non voglia lavorare in perdita non ha alcun interesse a riqualificare l'operaio, il prestatore d'opera ultracinquantenne, perché dopo alcuni anni questi andrà in pensione e l'azienda non potrà più impiegare quel riqualificato. Ed allora, prevedere il prepensionamento per determinate aziende, comunque per tutte quelle interessate ai processi di innovazione tecnologica, significherebbe l'esodo di molti ultracinquantenni e l'ingresso di molti giovani attualmente disoccupati o in cerca di prima occupazione, nonché, certamente, una partecipazione agli oneri derivanti dall'applicazione di una simile politica dell'impresa privata. Ed il datore di lavoro privato ha, sì, interesse ad investire somme considerevoli nella qualificazione del giovane prestatore d'opera, che ha ancora tutta una vita davanti da dedicare all'azienda, ma non ha invece alcun interesse ad investire una sola lira per la qualificazione dell'ultracinquantenne che, magari, terminato tale periodo, va in pensione.

Il provvedimento, quindi, è a nostro giudizio discriminatorio nei confronti di aziende che, tutte, avrebbero meritato di essere destinatarie dei benefici recati dallo stesso. Si mantengono le contribuzioni per talune categorie di lavoratori, ad esempio gli apprendisti ed i pescatori. Quando tali norme furono introdotte —

lo ricordiamo tutti — ci trovammo di fronte a qualche difficoltà e a qualche ripensamento. Noi dicemmo che forse non sarebbe stato opportuno gravare di ulteriori oneri gli apprendisti ed i pescatori, trattandosi di lavoratori che prestano la propria opera in due settori notoriamente in crisi, malgrado siano settori portanti dell'economia nazionale. Ma ancora una volta ci siamo trovati di fronte al muro del Governo e delle forze politiche di maggioranza, dal momento che questa norma viene confermata.

Qualche dubbio dobbiamo avanzare circa quanto previsto dai commi 10 e 11 dell'articolo 5. Si tratta di aumentare i fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM per il reimpiego di taluni lavoratori appartenenti a determinate categorie e a determinati settori in crisi. Non che non si sia d'accordo sulla necessità di tentare tale reimpiego ma, date le recenti esperienze, abbiamo qualche fondato dubbio, onorevoli colleghi, circa l'uso che sarà fatto dalle partecipazioni statali, in particolare proprio l'IRI, l'ENI e l'EFIM, dei denari erogati dallo Stato per certe finalità, che molto spesso vengono invece impiegati per fini diversi. Le cronache ci parlano sovente dei diversi impieghi dei fondi gestiti dalle partecipazioni statali. In tale senso raccomanderebbero al Governo una vigilanza molto stretta sulla destinazione dei fondi che oggi andiamo — anzi, andate — ad assumere a favore dell'ENI, dell'IRI e dell'EFIM.

Vi è una norma sulla quale si può essere, parzialmente, d'accordo: è quella che eleva i limiti di reddito familiare oltre i quali i titolari del diritto agli assegni familiari vengono a perdere il primo assegno. Esiste, in materia, una logica che non accettiamo, che non abbiamo mai accettato, che non accetteremo mai. La cassa assegni familiari è, cioè, una cassa in attivo, che è costituita dai contributi che versano i lavoratori. Ed allora tali contributi debbono essere redistribuiti tra i lavoratori stessi. Fino a quando vi è una sola lira di attivo nella cassa assegni familiari, questa deve essere erogata, deve essere spesa, deve essere restituita ai lavo-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1987

ratori. Si va invece a determinare un limite oltre il quale si perde il diritto al primo assegno, oppure si va ad inventare un nuovo provvedimento che parla di «assegno sociale»: un trattamento che dovrebbe essere, se non totalmente, almeno in parte, assicurato attraverso i fondi della cassa assegni familiari.

No, onorevoli colleghi, intendiamoci fin d'ora! Su quel tipo di provvedimento, su quella tale logica, vi sarà l'opposizione più dura e netta del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, poiché la logica dell'assegno sociale è una logica assistenziale, mentre gli assegni familiari rispondono ad una logica diversa, quella previdenziale.

Stiamo, dunque, attenti a quel che andremo a disporre nei prossimi mesi o nei prossimi anni!

Onorevoli colleghi, crediamo che ve ne sia abbastanza. Avremmo potuto svolgere molti altri rilievi in ordine alla normativa contenuta nel decreto-legge in esame. Pensiamo che vi sia, comunque, già quanto basta per esprimere un voto che non potrà davvero essere favorevole alla conversione in legge del decreto-legge in esame. Proprio pochi giorni or sono, in sede di esame e di votazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 882, abbiamo motivato la nostra posizione di astensione che viene oggi qui confermata. Vi sono elementi positivi nel decreto-legge in esame; esiste indubbiamente la necessità di evitare che il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali venga sottratto a lavoratori o a datori di lavoro per responsabilità di Governo. Vi sono, però, anche molti elementi negativi, che non ci mettono nelle

condizioni di esprimere un voto favorevole (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Con riferimento al terzo punto dell'ordine del giorno, comunico che nessuna richiesta è pervenuta ai sensi del terzo comma dell'articolo 96-bis del regolamento in relazione ai disegni di legge di conversione nn. 4499, 4502, 4503, 4505, 4506 e 4507.

Poiché la Commissione affari costituzionali, nella seduta di ieri, ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione dei decreti-legge nn. 9, 66, 11, 8, 71 e 72 del 1987, la deliberazione prevista dal terzo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna si intende cancellata.

La seduta termina alle 12,45.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI*

DOTT. MARIO CORSO

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 15,45.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1987

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma